Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 10 maggio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 10 MAGGIO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.
Modificazione e aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

(3285)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 10 MAGGIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Banco di Napoli - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 12 aprile 1979. — **Banco di Napoli - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni 10 % sorteggiate il 12 aprile 1979. — **Nuova Birra Messina, società per azioni, in Messina:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1979. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1979. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1979. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1979. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1978.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare concernente:

« Abrogazione e sostituzione degli articoli 7 e 8 della Costituzione ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(4322)

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente:

« Blocco della costruzione delle centrali nucleari e destinazione dei fondi relativi al finanziamento di un piano di utilizzazione delle fonti alternative d'energia ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(4323)

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente:

« Abrogazione delle norme fasciste del codice penale, repressive delle fondamentali libertà di opinione, riunione e associazione ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(4324)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1053**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che i commi 8, 9, 10 e 11 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Non sono concesse abbreviazioni di corso ».

Gli articoli 137 e 138, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 137. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 138. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;

oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia o traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 140, relativo alla scuola di specializzazione in puericultura, è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Non sono concesse abbreviazioni di corso ».

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 271. — E' creata una scuola di perfezionamento in farmacologia. La scuola rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinico-ospedaliera;

c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

Art. 272. — La scuola ha la durata di quattro anni. I primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diviso nei tre indirizzi previsti: di farmacologia di base, di farmacologia clinico-ospedaliera, di tossicologia. Il numero massimo degli iscritti è fissato a 20 per ciascun anno di corso da ripartire tra i tre indirizzi previsti; l'ammissione alla scuola viene fatta in base ai titoli e ad apposito esame. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire.

Per l'indirizzo di farmacologia di base sono richieste le lauree in medicina e chirurgia, in farmacia, in scienze biologiche e in medicina veterinaria. Per gli indirizzi di farmacologia clinico-ospedaliera e in tossicologia è richiesta la laurea in medicina e chirurgia. Per i laureati in medicina e chirurgia è necessario avere superato l'esame di Stato. Non è ammessa l'abbreviazione del corso.

Art. 273. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) chimica organica;
2) statistica;
3) farmacologia generale;
4) rapporti tra attività e struttura dei medicamenti;
5) introduzione alla farmacologia speciale riferentesi ai diversi organi e apparati;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia cellulare;
7) immunologia;
8) batteriologia;
9) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
10) saggi e dosaggi farmacologici;
11) inglese scientifico.

2° *Anno*:

1) farmacologia degli enzimi;
2) le sostanze mediatrici delle attività farmacologiche;
3) chemioterapia antibatterica;
4) chemioterapia antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
5) endocrinologia e farmaci ad attività ormonale;
6) neuropsicofarmacologia;
7) principi di tossicologia;
8) elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
9) tecniche fisiche, chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
10) inglese scientifico;
11) nozioni di informatica.

3° *Anno*:

A) Indirizzo farmacologia di base:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) neurochimica;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) Indirizzo farmocologia clinica ospedaliera:

1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;

3) farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati;

4) clinica e farmacologia clinica delle malattie del ricambio; della insufficienza epatica e delle malattie epatiche; delle malattie endocrine e reumatiche;

5) clinica e farmacologia clinica delle malattie renali, delle malattie cardiocircolatorie, delle aterosclerosi; delle malattie del sangue e della coagulazione del sangue;

6) clinica e farmacologia clinica delle malattie nervose e neuromuscolari;

7) biodisponibilità dei farmaci;

8) farmacocinetica e biochimica clinica.

C) Indirizzo tossicologia:

1) principi di tossicologia generale;

2) tossicologia da agenti chimici e fisici;

3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;

4) tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;

5) anatomia ed istologia degli stati tossici;

6) epidemiologia.

4° *Anno*:

A) Indirizzo farmacologia di base:

1) farmacologia speciale;

2) modelli sperimentali di malattie umane;

3) metodi di allevamento. Incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio;

4) principi di sperimentazione sull'uomo;

5) farmacologia preclinica;

6) legislazione in campo di farmaci.

B) Indirizzo farmacologia clinica ospedaliera:

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi;

2) clinica e farmacologia clinica delle deviazioni del comportamento e delle malattie mentali;

3) clinica e farmacologia clinica delle malattie chirurgiche. Problemi di farmacologia clinica nella preparazione dell'ammalato chirurgico; nella pratica della anestesia;

4) farmacologia clinica nelle unità coronariche e nei reparti di terapia intensiva;

5) farmacologia in età prenatale e perinatale;

6) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) Indirizzo tossicologia:

1) tossicologia speciale;

2) terapia e prevenzione degli stati tossici;

3) gli additivi alimentari;

4) tossicologia da abuso di farmaci;

5) principi di cancerologia e teratogenesi;

6) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;

7) uso di farmaci dotati di potere antitossico specifico nei reparti di terapia intensiva;

8) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici di attualità.

Art. 274 - *Frequenza*. — L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso l'internato.

La frequenza ai corsi e all'internato sono obbligatori.

Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovrà superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione, che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 275. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina tre vice-direttori responsabili dei tre indirizzi.

Art. 276 - *Sede di organizzazione della scuola*. — Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

La scuola di specializzazione si avvarrà della collaborazione di altri istituti e delle cliniche universitarie situate presso l'ospedale S. Matteo di Pavia.

Art. 277. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto: *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, **n. 139.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione del Signore, in Martellago, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso 25 marzo 1975, n. 27/75, integrato con altro decreto di pari data n. 27-*bis*/75 e con due dichiarazioni datate 5 agosto 1976, relativo all'erezione della parrocchia dell'Annunciazione del Signore, in località Olmo del comune di Martellago (Venezia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'Annunciazione del Signore, sede della anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1979
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **140**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Fidenza.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fidenza 30 giugno 1973, integrato con due dichiarazioni datate rispettivamente 2 ottobre 1975 e 4 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Fidenza (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1979
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1979.

Inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, recante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Visto l'art. 4 della predetta legge, che prevede la possibilità di estendere il perimetro del Parco ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali del Parco medesimo;

Considerato che il Parco nazionale del Circeo è rappresentato essenzialmente da un promontorio di fronte al quale è ubicata l'isola di Zannone e che tale isola, per i suoi caratteri morfologici e naturalistici, è strettamente complementare rispetto al territorio del Parco stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei confini del Parco nazionale del Circeo con l'inclusione dell'isola di Zannone per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco stesso;

Vista la delibera n. 58/78 in data 4 maggio 1977 del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con la quale, tra l'altro, veniva richiesta l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;

Vista la deliberazione n. 2 in data 21 gennaio 1978 del consiglio comunale di Ponza con la quale, tra l'altro, veniva chiesta la « annessione » dell'isola di Zannone al Parco nazionale del Circeo;

Vista la deliberazione n. 446 in data 28 settembre 1978, con la quale il consiglio regionale della regione Lazio esprime parere favorevole alla suddetta delibera comunale e richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;

Visto che anche il Consiglio nazionale delle ricerche e le associazioni protezionistiche hanno formulato richieste per la tutela dell'isola di Zannone e la sua inclusione nel Parco nazionale del Circeo;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del Parco nazionale del Circeo è esteso all'isola di Zannone ed agli scogli ed isolotti circostanti, compresi entro m 200 dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1979

PERTINI

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1979
Registro n. 1 *Gestione ex A.S.F.D., foglio n.* 76

(4216)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1979.

Seconda, parziale destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata con la legge 4 agosto 1978, n. 464, recante ulteriori norme per la ricostruzione in dipendenza del terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Considerato che con l'art. 1 della succitata legge n. 464/78 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 152 miliardi, di cui lire 87 miliardi per gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo stesso, e lire 65 miliardi per gli interventi previsti dal terzo comma;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 9-*quater* della predetta legge n. 464/78, gli stanziamenti autorizzati con la legge stessa debbono essere ripartiti dal Ministero dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Considerato che con decreto ministeriale n. 607 in data 18 novembre 1978, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato provveduto ad una prima, parziale destinazione dei fondi stanziati con l'art. 1, primo comma, della legge n. 464/78 per opere pubbliche, nella misura di lire 53.294 milioni, a fronte di lire 87 miliardi;

Viste le proposte formulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con relazioni in data 2 novembre 1978; 27 novembre 1978 e 6 dicembre 1978;

Sentita, in data 29 novembre 1978 e 12 dicembre 1978, la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Considerata la necessità di procedere, per il momento, in rapporto alle attuali esigenze operative per il completamento della ricostruzione, ad una seconda

destinazione parziale dei fondi stanziati con l'art. 1, primo comma, della legge n. 464, nella misura di lire 18.635 milioni, da utilizzare per il completamento degli impianti elettrici, per opere varie e per i lavori di sistemazione generale delle zone di trasferimento dei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Considerata altresì la necessità di procedere, sempre per il momento, anche ad una prima parziale destinazione della somma di lire 65 miliardi stanziata con il terzo comma dello stesso art. 1, e precisamente nella misura di lire 24 miliardi, da utilizzare, per lire 19.400 milioni per opere di urbanizzazione e costruzione di alloggi a totale carico dello Stato in alcuni comuni di cui all'art. 26 succitato; per lire 3.050 milioni per l'esecuzione di urbanizzazioni e di opere varie in alcuni dei comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178; nonché per lire 1.550 milioni, per lavori di pronto intervento in tutti i comuni interessati dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, che non è possibile ripartire tra i comuni stessi trattandosi di interventi determinati da non prevedibili immediate necessità;

Considerato che alla ulteriore ripartizione dei fondi di cui al primo e terzo comma dell'art. 1 predetto, nonché alla destinazione del fondo di lire 50 miliardi per contributi a privati di cui all'art. 9-*bis* della stessa legge n. 464/78 si provvederà in sede successiva, allorquando saranno state determinate le effettive esigenze in rapporto allo stato della ricostruzione;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa autorizzata con l'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 464, già parzialmente destinata per L. 53.294.000.000 a favore dei comuni interessati, viene, fino alla ulteriore concorrenza di L. 18.635.000.000 come appresso ripartita tra gli stessi comuni, con le riserve di cui all'ultimo considerato in premesse:

S. Margherita Belice	L.	650.000.000
Sambuca di Sicilia	»	360.000.000
Menfi	»	1.180.000.000
Montevago	»	1.000.000.000
Contessa Entellina	»	1.050.000.000
Camporeale	»	800.000.000
Roccamena	»	800.000.000
Calatafimi	»	960.000.000
Gibellina	»	1.350.000.000
Partanna	»	1.500.000.000
Poggioreale	»	585.000.000
Salaparuta	»	1.850.000.000
Salemi	»	5.290.000.000
Santa Ninfa	»	1.000.000.000
Vita	»	260.000.000
Totale . . .	L.	18.635.000.000

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'art. 1, terzo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 464, viene parzialmente destinata, fino alla concorrenza di lire 24 miliardi, e ripartita come sopra tra i comuni interessati, con le riserve di cui all'ultimo considerando di cui in premesse:

a) *Comuni di cui all'art.* 26 *della legge* 5 *febbraio* 1970, *numero* 21:

Montevago	L.	1.800.000.000
S. Margherita Belice	»	3.400.000.000
Camporeale	»	1.500.000.000
Roccamena	»	1.500.000.000
Calatafimi	»	3.500.000.000
Gibellina	»	2.400.000.000
Poggioreale	»	300.000.000
Salaparuta	»	500.000.000
Salemi	»	1.500.000.000
Santa Ninfa	»	3.000.000.000
Totale . . .	L.	19.400.000.000

b) *Comuni di cui all'art.* 11 *della legge* 29 *aprile* 1978, *numero* 178:

Chiusa Sclafani	L.	1.200.000.000
Corleone	»	1.750.000.000
Giuliana	»	100.000.000
Totale . . .	L.	3.050.000.000

c) *Per lavori di pronto intervento a salvaguardia della pubblica incolumità* L. 1.550.000.000

Totale complessivo . . . L. 24.000.000.000

Art. 3.

Alla copertura della complessiva spesa di lire 42.635.000.000 viene fatto fronte come appresso:

a) per l'esercizio finanziario 1978, per l'importo complessivo di . . . L. 7.000.000.000

b) per l'esercizio finanziario 1979, per l'importo complessivo di . . . » 25.000.000.000

c) per l'esercizio finanziario 1980, per l'importo complessivo di . . . » 10.635.000.000

Totale . . . L. 42.635.000.000

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4145)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Modificazioni alle condizioni e modalità che in atto disciplinano i finanziamenti da concedere, ai sensi dello art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 227, il quale dispone la costituzione di una gestione speciale presso il fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, per finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 2, sesto comma, del ripetuto decreto-legge n. 227, il quale prevede che il tasso d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relativi ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto, sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto n. 178905/39-A del 18 luglio 1977, emanato ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del citato decreto-legge n. 227, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono stati stabiliti, su proposta del comitato per la gestione del fondo di rotazione, il tasso d'interesse, le modalità ed ogni altra condizione relativi ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto;

Visto il decreto n. 180380/38-A del 21 gennaio 1978, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del citato decreto-legge n. 227 sono state apportate, su proposta del comitato per la gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, talune modifiche alle condizioni e modalità relative ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto;

Vista la delibera del 27 febbraio 1979 con la quale il comitato di gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia ha formulato ulteriori proposte di modifica alle disposizioni di cui al suindicato decreto del 18 luglio 1977 concernenti, in particolare, la destinazione degli investimenti da attuare con le agevolazioni creditizie di cui al citato decreto-legge n. 227;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alle necessità di provvedere alle modifiche da apportare al citato provvedimento del 18 luglio 1977, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Considerata l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, il punto 1 del dispositivo del decreto 18 luglio 1977 regolante le modalità da applicare ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia è così sostituito:

« iniziative dirette al ripristino dell'attività economica delle imprese mediante la ricostituzione dei beni aziendali distrutti o danneggiati dal terremoto, qualunque sia stato il titolo di disponibilità dei beni stessi alla data dell'evento sismico, escluse quelle di imprese artigiane per le quali si è provveduto con decreto ministeriale del 29 luglio 1976 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1979
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 219

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paracchi & C., stabilimento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 14 dicembre 1978 e 15 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 26 ottobre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizion-

che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino, è prolungata fino al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4137)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1978, 10 novembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 26 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba, in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 19 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4143)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1978 all'8 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata fino all'8 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4116)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri di Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1978, 31 agosto 1978, 28 novembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri di Pistoia, è prolungata fino al 31 marzo 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978, 25 novembre 1978, 27 novembre 1978 e 21 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979 e 6 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1978 all'8 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata fino all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 9 aprile 1952, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto, in data 30 giugno 1977 e in data 31 gennaio 1978;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

STATUTO DELL'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA.

Costituzione

Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, costituito con atto 19 ottobre 1927 a rogito notaio Castellini di Roma, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, come Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, modificato ai sensi della legge 27 novembre 1951, n. 1350 e con deliberazione dell'assemblea degli enti federati in data 26 marzo 1952 e modificato da ultimo con deliberazione dell'assemblea degli enti federati in data 31 gennaio 1978, è un ente di diritto pubblico.

Possono partecipare all'Istituto, come enti federati, le casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle tre regioni: Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Sede

Art 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Torino e, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà istituire dipendenze, comunque classificate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Durata

Art. 3.

L'Istituto ha la durata indeterminata.

Gli enti federati, che siano costituiti a tempo determinato o che per qualsiasi causa si sciolgano anticipatamente, avranno in tali ipotesi diritto di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione al patrimonio netto dell'Istituto quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Scopo

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è quello di esercitare in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il credito agrario di esercizio e di miglioramento a norma di legge, nonchè ogni altra forma di intervento creditizio alla quale venisse autorizzato.

L'Istituto ha inoltre la funzione di coordinare, indirizzare e integrare l'attività creditizia a favore dell'agricoltura delle tre regioni ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sopra richiamato.

L'Istituto potrà infine partecipare al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per il disposto dello art. 18 del decreto medesimo e, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, ad istituti, enti e società aventi per scopo lo sviluppo dell'agricoltura.

Capitale

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è formato da quote di partecipazione nominative, del valore nominale di lire cinquantamila ciascuna.

La responsabilità degli enti federati è limitata alle quote da ciascuno conferite. La cessione od il trasferimento delle quote non potrà aver luogo se non nei limiti di legge e con il previo consenso dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, a norma dei successivi articoli 11 e 17; la fusione di enti federati non dà luogo a trasferimento di quote, che pertanto rimangono di diritto nel patrimonio dell'ente incorporante o del nuovo ente sorto in conseguenza della fusione, semprechè questi abbiano i requisiti di cui all'art. 1; in caso contrario avrà applicazione l'art. 3.

In caso di aumento del capitale le nuove quote di partecipazione dovranno essere offerte in opzione agli enti federati in proporzione delle quote da ciascuno di essi già possedute e secondo le modalità ed i termini che l'assemblea fisserà. I singoli versamenti dell'ammontare delle quote saranno invece stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Le quote che si rendessero disponibili per mancato esercizio del diritto di opzione di cui al precedente comma e per effetto del rimborso di cui all'art. 3 ed al secondo comma del presente articolo, dovranno pure essere offerte in opzione agli altri partecipanti nella misura e con le modalità sopra previste.

Per le quote non optate provvederà l'assemblea secondo convenienza, e nell'ipotesi di collocamento presso terzi, aventi i requisiti di legge, o presso enti federati all'infuori dell'opzione, il plusvalore eventualmente realizzato andrà a riserva.

Funzionamento

Art. 6

L'Istituto provvede all'esecuzione delle sue operazioni:

a) con l'importo del proprio capitale e delle riserve;

b) con il risconto del suo portafoglio;

c) mediante anticipazioni statali e depositi, anticipazioni e versamenti in varie forme ottenuti dagli enti federati, ed eventualmente da altri enti;

d) con la cessione di crediti;

e) con l'eventuale emissione di obbligazioni e/o di buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, previe le occorrenti autorizzazioni di legge;

f) mediante eventuali altre fonti di raccolta non espressamente sopra specificate, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7.

Per lo svolgimento della sua attività l'Istituto può avvalersi dell'organizzazione, centrale e periferica dei propri enti federati, ai quali potranno essere conferiti dal consiglio di amministrazione i necessari poteri di rappresentanza.

Art. 8.

L'Istituto a termini dell'art. 33 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente le norme regolamentari per la esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, potrà costituire enti intermediari per l'esecuzione del credito agrario di esercizio.

Schedario

Art. 9.

L'Istituto federale tiene, per la sua circoscrizione, gli schedari regionali delle operazioni di credito agrario.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea degli enti federati;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il comitato centrale di credito;

e) i comitati locali di credito, eventualmente costituiti a norma del presente statuto;

f) il collegio sindacale;

g) il direttore generale.

Assemblea degli enti federati

Art. 11.

Le assemblee sono costituite dagli enti federati; esse sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura di ciascun esercizio, per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;

b) alla nomina di due vice presidenti, di cui uno per il Piemonte e la Valle d'Aosta e l'altro per la Liguria, e diciassette consiglieri di amministrazione di cui tre su designazione rispettivamente dei presidenti della giunta regionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

c) alla nomina dei membri del collegio sindacale di sua competenza;

d) alla determinazione della misura delle indennità di rappresentanza al presidente, ai due vice presidenti ed al consigliere designato di cui al successivo art. 19, e della misura degli emolumenti a tutti i membri del collegio sindacale;

e) alla determinazione delle medaglie di presenza al presidente, ai due vice presidenti, al consigliere designato ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti il comitato centrale di credito, i comitati locali di credito le eventuali commissioni speciali per l'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati di credito e delle commissioni speciali, e a ogni altra connessa all'espletamento del mandato, nonchè alla determinazione della diaria e del rimborso spese di viaggio agli stessi ed ai sindaci quando risiedono in un comune diverso da quello ove si tengono le adunanze predette o le assemblee od effettuino comunque trasferte fuori del comune di propria residenza;

f) all'ammissione di nuovi enti federati mediante cessione o trasferimento di quote di partecipazione;

g) all'esame e deliberazione di quegli argomenti che il consiglio riterrà di sottoporle, che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno; essa delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta dal collegio sindacale o da tanti enti federati che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 12.

Alle assemblee può intervenire il legale rappresentante di ciascun ente federato, oppure quella altra persona, facente parte dell'amministrazione o dei dirigenti di ogni ente federato, che sia delegata dal legale rappresentante dell'ente stesso, anche con semplice lettera rimessa all'Istituto.

Gli amministratori dell'Istituto non possono rappresentare gli enti federati.

Art. 13.

Nella votazione in assemblea gli enti federati dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e così fino a dieci voti; gli enti che abbiano sottoscritto più di dieci quote hanno diritto inoltre ad un voto per ogni cinque quote, o frazione di cinque, oltre le dieci.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma del presente statuto.

Art. 14.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, e per quant'altro non esplicitamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e in particolare gli articoli 2368 e 2369.

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto di venti membri: il presidente, due vice presidenti, e diciassette consiglieri.

Il presidente, i due vice presidenti, i consiglieri, durano in carica tre anni; tutti sono rieleggibili; per la sostituzione dei due vice presidenti e dei consiglieri si applica l'art. 2386 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avvisi contenenti l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione, da spedirsi a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica od in altra forma, senza rispettare il predetto termine

Del consiglio fanno parte — di diritto — come membri consultivi, gli ispettori agrari compartimentali del Piemonte e della Liguria e il capo dei servizi agrari dell'assessorato regionale della agricoltura e foreste della Valle d'Aosta.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; il presidente dovrà convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal collegio sindacale o da almeno sei consiglieri effettivi.

Art 16.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno undici membri con voto deliberativo; le deliberazioni devono ottenere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; nel caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal consiglio tra dirigenti o funzionari dell'Istituto; i verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e controfirmati dal direttore generale.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e delibera su ogni oggetto che dal presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea degli enti federati. Rientrano in particolare, nell'ambito di tali attribuzioni:

a) approvare i regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) deliberare sulla emissione dei titoli obbligazionari e/o di buoni fruttiferi, fissandone le condizioni e le modalità da approvarsi dall'organo di vigilanza;

d) deliberare sulle operazioni di credito agrario e sui limiti di autonomia da concedere al comitato centrale di credito e, eventualmente, agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, a dipendenti dell'Istituto in ordine alla concessione ed all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione; limiti che dovranno essere mantenuti in termini atti ad assicurare il miglior andamento dell'Istituto e che saranno riveduti in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità;

e) fissare condizioni e modalità per le operazioni di credito a favore dei dipendenti;

f) deliberare sulla cessione o trasferimento di quote di partecipazione ad altro ente già federato; sulla individuazione ed accettazione degli enti intermediari, sulla apertura e chiusura di dipendenze;

g) deliberare sulle liti da promuovere e a cui resistere — eccetto per i provvedimenti di competenza del presidente — autorizzando il presidente a stare in giudizio, a transigere, conciliare o rinunciare, deliberare il limite di valore entro cui il presidente può transigere, conciliare o rinunciare i procedimenti esecutivi e cautelari e deliberare, oltre tale limite di valore, transazioni, conciliazioni o rinunzie relative ai detti procedimenti, autorizzando il presidente a darvi esecuzione; deliberare infine sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di sopravvenienze e di insussistenze passive;

h) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di immobili, anche di quelli di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario all'incanto; sulla costituzione, estinzione, acquisto ed alienazione di diritti reali, di crediti e di diritti in generale, nonchè sulle partecipazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4;

i) fissare i criteri generali relativi all'amministrazione dell'Istituto e, in particolare, determinare i tassi di interesse per le varie specie di operazioni e le modalità da osservare in ordine all'autorizzazione, proposta, liquidazione e pagamento delle spese;

l) decidere sulla costituzione dei comitati locali di credito o di commissioni speciali occasionali o permanenti, determinandone la composizione e la durata, e regolandone il funzionamento; deliberare inoltre, sul loro scioglimento;

m) deliberare sulla nomina e sulla conferma dei membri del comitato centrale di credito con le modalità previste al successivo art. 19; sulla nomina e sulla conferma dei componenti i comitati locali di credito e le commissioni speciali;

n) deliberare sulla delega di poteri e sulle facoltà da concedersi agli enti federati per il disimpegno del mandato di rappresentanza eventualmente affidato a norma dell'art. 7;

o) deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale e sulla loro applicazione;

p) deliberare sulla nomina del direttore generale e sulla assunzione del personale, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; provvedere su proposta del direttore generale, alle promozioni, alle punizioni ed alle revoche e adottare ogni altra determinazione in materia di rapporto di impiego che non rientri tra le competenze del direttore generale;

q) designare dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti federati con incarico di sostituire temporaneamente il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento;

r) conferire, su proposta del presidente, la facoltà di firma per determinati atti e contratti o categorie di atti e contratti, anche in via permanente, a consiglieri;.

Conferire, inoltre, su proposta del direttore generale, la facoltà di firma, per determinati atti e contratti o categorie di atti e contratti, anche in via permanente, a dipendenti dell'Istituto;

s) predisporre i bilanci, le relazioni e quanto altro deve essere sottoposto all'esame dell'assemblea degli enti federati;

t) convocare l'assemblea straordinaria;

u) provvedere in genere a tutto quanto occorre per regolare il funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea;

v) designare annualmente un consigliere a far parte del comitato centrale di credito e nominare i membri ai sensi degli articoli 19 e 21.

Presidente

Art. 18.

L'Istituto ha un presidente e due vice presidenti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I due vice presidenti sono nominati dall'assemblea a termini dell'art. 11.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge. Egli presiede l'assemblea degli enti federati, il consiglio di amministrazione ed il comitato centrale di credito, firma i verbali delle loro adunanze, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte e sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà assumere ogni determinazione, con immediata efficacia anche di fronte a terzi, ancorchè di competenza del consiglio di amministrazione, richiedendo, in questo caso, la ratifica nella prima adunanza.

Il presidente consente alle cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, sostituzioni, surrogazioni e frazionamenti di ipoteche e di privilegi, cancellazioni e annotamenti di inefficacia di trascrizioni di qualsiasi genere e svincoli totali o parziali dei beni sottoposti a pegno, a privilegio o ad altre garanzie; tuttavia, qualora sussista anche parzialmente il debito garantito, il presidente deve previamente accertare e dichiarare nell'atto di consenso che il residuo credito rimane sufficientemente garantito.

Tale accertamenti, nonchè il parere di cui all'art. 20, lettera *b*) del presente statuto, sono atti puramente interni dell'Istituto e non esplicano alcuna efficacia nei confronti dei terzi.

Promuove e prosegue tutti i procedimenti esecutivi e cautelari e, entro il limite di valore che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione, transige e concilia sui medesimi o vi rinunzia; adisce ai pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto, rendendo il medesimo aggiudicatario per valori anche eccedenti l'ammontare del credito dell'Istituto stesso.

In caso di assenza od impedimento del presidente, egli è sostituito, in ogni incombenza prevista dal presente statuto, dal vice presidente nominato in rappresentanza del Piemonte e della Valle d'Aosta, ed in caso di assenza od impedimento anche di questi, dall'altro vice presidente; qualora infine anche quest'ultimo sia assente od impedito sarà sostituito dal consigliere di amministrazione designato dal consiglio stesso a far parte del comitato centrale di credito ai sensi del successivo art. 19.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto, dandone successivamente notizia al consiglio.

Con il parere favorevole del consiglio, il presidente può altresì delegare, anche in via continuativa e per categorie di atti, la rappresentanza dell'Istituto a consiglieri e/o dipendenti dell'Istituto. Ha, inoltre, facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

Il presidente designa i preposti alle dipendenze.

Comitato centrale di credito

Art. 19.

Il comitato centrale di credito è composto dal presidente, dai due vice presidenti, dal consigliere di amministrazione designato dal consiglio stesso, e da tre membri nominati dal consiglio di amministrazione fra persone estranee all'Istituto, rappresentanti le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli.

I membri di nomina consiliare durano in carica un anno e possono essere confermati. Membri consultivi di diritto sono gli ispettori agrari compartimentali del Piemonte e della Liguria e il capo dei servizi agrari dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste della Valle d'Aosta.

Il comitato è convocato e presieduto dal presidente o da chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno quattro membri con voto deliberativo; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, ed in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 20.

Spetta al comitato centrale di credito:

a) deliberare su tutte le operazioni che il consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella degli altri organi dell'Istituto;

b) dare pareri per le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni, le postergazioni, i frazionamenti, le sostituzioni e le surrogazioni di ipoteche e di privilegi, nonchè per le cancellazioni e gli annotamenti di inefficacia di trascrizioni di ogni genere e di qualsiasi altra formalità, quando il credito dell'Istituto sia sorto per avvenuto versamento almeno parziale del finanziamento ed il finanziamento stesso non sia stato totalmente estinto;

c) dare pareri su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante l'agricoltura piemontese, ligure e della Valle d'Aosta.

Comitati locali di credito

Art. 21.

I comitati locali di credito sono costituiti dal consiglio di amministrazione e possono operare anche presso gli enti federati.

I comitati sono composti da un numero di membri con voto deliberativo determinato, in relazione alle diverse esigenze, dal consiglio di amministrazione e dal almeno un membro consultivo di diritto in rappresentanza delle istituzioni pubbliche agrarie provinciali, compartimentali o regionali.

Dei membri con voto deliberativo almeno tre verranno scelti a rappresentare le associazioni locali di categoria degli imprenditori agricoli.

Il funzionamento, la durata e le attribuzioni dei comitati locali di credito sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Disposizioni comuni al consiglio di amministrazione, ai comitati di credito e alle commissioni speciali

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può nominare annualmente oltre ai membri previsti dal precedente art. 19, in soprannumero, altri componenti il comitato centrale di credito tra persone esperte nel campo dell'economia agricola, in numero massimo di tre; tali membri, cui spetteranno le medaglie di presenza, le diarie ed i rimborsi delle spese di viaggio come agli altri componenti, avranno voto consultivo.

Qualora un componente il consiglio di amministrazione, il comitato centrale di credito od i comitati locali di credito non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fa parte, esso sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito.

La valutazione del motivo, la dichiarazione di decadenza, e la sostituzione predetta sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 23.

A ciascun componente di qualsiasi organo dell'Istituto non può essere liquidata più di una medaglia di presenza e di una diaria giornaliera per la stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.

Collegio sindacale

Art. 24.

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dalla assemblea degli enti federati. Tanto i sindaci effettivi che i supplenti durano in carica tre anni.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate in materia dal codice civile.

E' presidente di diritto del collegio sindacale il sindaco effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Direttore generale

Art. 25.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, propone assunzioni e promozioni, fissa le mansioni, dispone i trasferimenti e svolge funzioni disciplinari, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici e dipendenze ed adempie inoltre ai seguenti compiti:

1) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente e, in genere, alla esatta osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

2) firma di regola la corrispondenza ordinaria e, in unione ai dirigenti e funzionari designati dal consiglio di amministrazione, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, le girate degli effetti, dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

3) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici, i collaudi e le ispezioni occorrenti;

4) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato centrale di credito su tutte le domande di finanziamenti di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quale non riferisca il presidente;

5) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione alla sua prima riunione;

6) dispone le spese di ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

7) delibera, se a ciò delegato dal consiglio di amministrazione ed entro i limiti di importo e con le modalità determinate dal consiglio stesso, sulla concessione di mutui e prestiti agrari;

8) controfirma, agli effetti interni dell'Istituto, gli atti di amministrazione straordinaria della presidenza;

9) interviene di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie, degli enti federati, alle adunanze del consiglio di amministrazione e dei comitati di credito; egli ha voto consultivo su tutti gli affari sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione e dei comitati di credito, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, controfirma i verbali degli organi amministrativi;

10) propone al presidente il nominativo da designare a preposto di ciascuna dipendenza.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte da dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti federati designati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina di un vice direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Dipendenze

Art. 26.

Le dipendenze dell'Istituto fanno capo al direttore generale.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal presidente su proposta del direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa. Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Bilancio

Art. 27.

L'esercizio sociale ha termine il trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli enti federati entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

Utili

Art. 28.

Gli utili netti saranno così assegnati:

due decimi alla riserva;

sugli altri otto decimi verrà corrisposto agli enti federati un dividendo da determinarsi dall'assemblea ordinaria, la eventuale eccedenza sarà destinata dall'assemblea ordinaria ad ulteriore incremento della riserva oppure sarà accantonata a disposizione del consiglio di amministrazione per il potenziamento dell'agricoltura piemontese, ligure e della Valle d'Aosta.

Liquidazione

Art. 29.

In caso di liquidazione le attività risultanti saranno ripartite fra gli enti federati in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(4001)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978 e 8 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), ai fini della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978 e 15 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4139)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto - e 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, 1° settembre 1969, n. 690, 22 febbraio 1974, n. 143 e 15 febbraio 1975, n. 266, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1978, concernente la nomina del consiglio generale dell'ente per un triennio;

Vista la nota n. 595/GE.814 in data 28 febbraio 1979, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Luigi Ottaviani, in sostituzione del dott. Antonino De Simone, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Luigi Ottaviani è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo e in sostituzione del dott. Antonino De Simone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(3800)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1979.

Nomina del presidente del comitato di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1979 con il quale l'on. prof. Giuseppe Amadei, deputato al Parlamento, è stato nominato sottosegretario di Stato delle finanze;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. prof. Giuseppe Amadei, sottosegretario di Stato delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(4053)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 297, 299, 301, 302 e 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che assoggettano, tra l'altro, al rilascio di specifica idoneità l'impiego minerario di prodotti esplodenti ed accessori di tiro;

Viste le risultanze dei lavori svolti dalla commissione interministeriale di studio, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1976, incaricata di accertare i requisiti che devono essere imposti a tali prodotti;

Ritenuta la necessità di tradurre in apposita normativa regolamentare le conclusioni cui è pervenuta la suddetta commissione, ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dell'industria estrattiva;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario ai sensi di quanto previsto nell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

L'elenco è costituito da tre sezioni: le sezioni sono divise in classi e le classi in sottoclassi.

La 1ª sezione « Esplosivi da mina » è costituita dalle seguenti classi:

A) Esplosivi comuni, distinti nelle seguenti sottoclassi:

a) esplosivi comuni utilizzabili solo a cielo aperto;

b) esplosivi comuni utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto;

B) Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili.

La 2ª sezione « Accessori detonanti » è costituita dalle seguenti classi:

A) Detonatori a fuoco;

B) Detonatori ad accensione elettrica, distinti nelle seguenti sottoclassi:

a) detonatori ad accensione elettrica a bassa intensità;

b) detonatori ad accensione elettrica a media intensità;

c) detonatori ad accensione elettrica ad alta intensità;

C) Detonatori ad accensione ad onda d'urto;

D) Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili;

E) Ritardatori per miccia detonante;

F) Micce detonanti.

La 3ª sezione « Mezzi di accensione » è costituita dalle seguenti classi:

A) Micce a lenta combustione;

B) Accenditori per micce a lenta combustione;

C) Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da una onda d'urto o da altri principi;

D) Accenditori elettrici senza capsula;

E) Esploditori, distinti nelle seguenti sottoclassi:

a) esploditori comuni;

b) esploditori di sicurezza;

F) Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra.

Nell'elenco sono iscritti i prodotti riconosciuti idonei per l'impiego minerario con l'indicazione della denominazione, della ditta produttrice, della sede di questa ultima e della data di rilascio dell'idoneità.

Art. 2.

Ai fini del rilascio dell'idoneità, gli interessati devono presentare domanda, in carta da bollo, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere.

Nella domanda devono essere specificati:

1) La denominazione data al prodotto e gli estremi del riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, ove il prodotto sia soggetto a tale riconoscimento ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2) La sezione, la classe e la sottoclasse nella quale si chiede che il prodotto sia iscritto.

3) I luoghi e gli stabilimenti di produzione.

La domanda deve essere corredata:

da una relazione tecnica espositiva delle caratteristiche richieste, senza pregiudizio di altre ritenute importanti dalla ditta richiedente;

da una relazione per l'uso;

da copia (in lingua italiana) delle istruzioni per l'utente e delle indicazioni che saranno riportate su ogni singolo prodotto.

Per i detonatori elettrici dovrà essere indicata anche la serie di sigle da riportare sulla scatola di imballaggio, secondo le modalità che saranno stabilite con il successivo decreto di cui all'art. 15.

Per gli esploditori dovrà essere allegata copia della targhetta, della quale dovrà essere munito ogni apparecchio, con l'indicazione esatta dei dati di cui al successivo art. 10.

Nella domanda dovrà inoltre essere richiesto che siano eseguite le prove a cura del Ministero per l'accertamento della idoneità all'impiego del prodotto, con l'espressa dichiarazione che vengono assunti a proprio carico il costo delle prove ed i rischi connessi ad esse, quando imputabili al prodotto.

L'indicazione, riportata sulla domanda, della sezione, classe e sottoclasse di appartenenza per il prodotto di cui si richiede l'iscrizione, dovrà essere conforme alla normativa stabilita nel presente decreto secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 3.

La domanda di cui all'art. 2 deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Il cambiamento della ditta e dei luoghi e degli stabilimenti di produzione deve essere comunicato al Ministero.

Art. 4.

La relazione tecnica concernente gli « esplosivi da mina » comuni e di sicurezza, deve esporre le seguenti caratteristiche del prodotto:

1) Composizione centesimale e formula chimica dei costituenti; metodo analitico di controllo.

2) Tolleranze.

3) Grado di purezza dei costituenti-igroscopicità-comportamento alle alte e basse temperature-granulometria.

4) Stato di aggregazione.

5) Compatibilità fra i componenti di uno stesso esplosivo e con gli involucri di contenimento.

6) Densità assoluta.

7) Densità apparente.

8) Caratteristiche organolettiche.

9) Peso molecolare dei componenti chimici.

10) Equazione teorica di decomposizione.

11) Volume teorico dei gas di esplosione.

12) Temperatura teorica di esplosione.

13) Calore teorico di esplosione.

14) Stabilità chimica.

15) Sensibilità al calore.

16) Sensibilità all'urto.

17) Sensibilità all'attrito.

18) Energia dei gas di esplosione.

19) Dirompenza.

20) Distanza di colpo.

21) Velocità di detonazione.

22) Sensibilità all'innescamento.

23) Temperatura dei gas di esplosione e volume dei gas di esplosione.

24) Temperatura di congelamento.

25) Determinazione dei fumi.

26) Propagabilità dell'esplosione.

Le tolleranze di cui al n. 2) del presente articolo devono presentare, per gli elementi costituenti, i seguenti scarti massimi percentuali rispetto alle percentuali in peso con le quali sono presenti nella composizione, al netto delle tolleranze, del prodotto:

da 0 a 20: ± 10 % del valore percentuale;

da 20 a 50: ± 4 % del valore percentuale;

da 50 a 100: ± 3 % del valore percentuale.

Gli esplosivi da mina di cui all'art. 1, classe *A*), sottoclasse *b*): « Esplosivi comuni utilizzabili in sotterraneo ed a cielo aperto » devono sottostare, con riferimento ai numero 10) e 25) del presente articolo, ai seguenti requisiti:

10) Sviluppata l'equazione di decomposizione dell'esplosivo nella ipotesi che gli elementi chimici presenti subiscano la massima ossidazione, eccezione fatta per l'azoto che resta allo stato molecolare, il bilancio di ossigeno deve essere compreso tra — 1 % e 3 %.

25) Lo sviluppo dei gas nocivi provocato dall'esplosione di una cartuccia in un ambiente chiuso non deve superare il valore di 60 lt/Kg; tale valore massimo è desunto dalla formula:

$$y = x_{CO} + 8\, x_{NO_x}$$

ove:

y = concentrazione dei gas nocivi in lt/kg;

x_{CO} = concentrazione dell'ossido di carbonio in lt/kg;

x_{NO_x} = concentrazione dei vapori nitrosi in lt/kg.

In relazione a particolari ambienti e condizioni d'uso, fatte salve le esigenze di sicurezza, può essere riconosciuta l'idoneità all'impiego in sotterraneo anche ad esplosivi non rispondenti ai suddetti requisiti.

Gli esplosivi da mina di cui all'art. 1 classe B: « Esplosivi di sicurezza utilizzabili in sotterranei grisutosi e/o con polveri infiammabili » devono sottostare ai seguenti requisiti:

a) soddisfare alle condizioni di cui ai numeri 10 e 25 del presente articolo;

b) non devono dare luogo ad infiammazione od esplosione quando si effettui in galleria di prova, con tenori in grisù e/o in polveri infiammabili, da stabilire nel decreto di cui al successivo art. 15, una serie di tiri di prova condotti con le modalità che sono individuate nel suddetto decreto.

Art. 5.

La relazione tecnica concernente gli « accessori detonanti » deve esporre, secondo l'appartenenza alle varie classi quali sono definite all'art. 1, le sottoelencate caratteristiche:

A) *Detonatori a fuoco*:

1) Disegno quotato del detonatore.

2) Materiale del bossoletto di contenimento.

3) Tipo e quantità degli esplosivi impiegati nel detonatore (per il secondario si devono indicare le alternative).

4) Potenza.

5) Sensibilità agli stimoli esterni (urto e temperatura).

B) *Detonatori ad accensione elettrica*:

Oltre le caratteristiche elencate per i detonatori a fuoco, anche:

1) Caratteristiche chimico-fisiche della perla di accensione.

2) Lega del ponte di reazione.

3) Natura dei reofori e colore del loro rivestimento.

4) Resistenza elettrica del ponte e dei reofori. Resistenza elettrica totale.

5) Resistenza a trazione del tappo di chiusura.

6) Resistenza a trazione dei reofori.

7) Caratteristiche chimico-fisiche degli elementi di ritardo.

8) Impulso di accensione (mWs/ohm).

9) Impulso di non accensione (mWs/ohm).

10) Impulso di accensione di n. 5 detonatori istantanei collegati in serie (mWs/ohm).

11) Intensità della corrente di accensione in 10 ms.

12) Intensità della corrente di non accensione in 5'.

13) Omogeneità di accensione da accertarsi, con impulso di accensione di cui al punto 8), caratteristico della sottoclasse di appartenenza del detonatore, su 5 detonatori istantanei collegati in serie.

14) Tempo di reazione con impulso di accensione di cui al punto 8), caratteristico della sottoclasse di appartenenza del detonatore, per i detonatori sismici ed istantanei.

15) Tempi di ritardo.

16) Resistenza alla pressione idrostatica.

17) Impermeabilità.

18) Resistenza elettrica del rivestimento isolante dei reofori.

19) Antistaticità.

C) *Detonatori ad accensione ad onda d'urto*:

Oltre le caratteristiche indicate per i detonatori a fuoco anche:

1) Descrizione dimensionata del sistema di accensione.

2) Sensibilità al calore.

3) Sensibilità all'urto.

4) Stabilità dell'onda d'urto.

5) Velocità dell'onda d'urto.

D) *Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili*:

Tutte le caratteristiche richieste per un detonatore in relazione alla classe e sottoclasse di appartenenza.

E) *Ritardatori per miccia detonante*:

1) Disegno quotato e caratteristiche della lega metallica del bossoletto.

2) Tipo e quantità dell'esplosivo contenuto.

3) Caratteristiche chimico-fisiche dell'elemento di ritardo.

4) Sensibilità all'urto.

5) Sensibilità al calore.

6) Sensibilità e potenza di innescamento.

7) Tempi di ritardo.

F) *Micce detonanti*:

1) Colore e natura del rivestimento protettivo.

2) Tipo di esplosivo.

3) Quantità in peso di esplosivo per metro.

4) Resistenza alla trazione.

5) Impermeabilità dell'involucro.

6) Comportamento del rivestimento alle basse temperature.

7) Velocità di detonazione.

8) Detonabilità sotto pressione idrostatica.

9) Trasmissione della detonazione.

10) Sensibilità all'urto.

11) Sensibilità all'innescamento.

Le tolleranze massime ammesse per le caratteristiche di cui alla lettera *B*), n. 15), « tempi di ritardo » e alla lettera *E*), n. 7), « tempi di ritardo » devono presentare uno scarto massimo inferiore al 50 % del valore nominale.

Gli accessori detonanti di cui all'art. 1, classe *B*): « Detonatori ad accensione elettrica » devono sottostare, con riferimento alla lettera *B*), n. 12) e 14), del presente articolo, ai seguenti requisiti:

12) Non devono esplodere né presentare alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche se sottoposti ad una intensità di corrente di 180 mA per 5'.

14) Il tempo di reazione deve essere inferiore ai 2 ms.

L'appartenenza degli accessori detonanti, di cui all'art. 1, 2ª sezione, classe *B*), alle sottoclassi *a*), *b*), *c*) è data dal valore dell'impulso di accensione:

detonatori a bassa intensità: impulso di accensione > 0,8 mWs/ohm;

detonatori a media intensità: impulso di accensione > 8 mWs/ohm;

detonatori ad alta intensità: impulso di accensione > 1.000 mWs/ohm.

Gli accessori detonanti di cui all'art. 1, 2ª sezione, classe *D*), « Detonatori per ambienti grisutosi e/o con polveri infiammabili » devono sottostare ai seguenti requisiti:

a) non devono dar luogo ad infiammazione od esplosione quando si effettui in galleria di prova, con tenore in grisù e/o in polveri infiammabili da stabilire nel decreto di cui al successivo art. 15, una serie di tiri di prova condotti con le modalità che sono individuate nel suddetto decreto.

Art. 6.

La relazione tecnica concernente i « Mezzi di accensione » deve esporre, secondo l'appartenenza alle varie classi quali sono definite all'art. 1, le sottoelencate caratteristiche:

A) *Micce a lenta combustione*:

1) Natura e colore del rivestimento protettivo.

2) Tipo di esplosivo.

3) Quantità di esplosivo per metro lineare.

4) Resistenza alla trazione.

5) Velocità di combustione.

6) Lunghezza del dardo di accensione.

7) Temperatura del dardo di accensione.

8) Velocità di combustione sotto pressione.

B) *Accenditori per micce a lenta combustione*:

1) Tipo di esplosivo.

2) Quantità di esplosivo.

3) Lunghezza dardo di accensione.

4) Tempo di esaurimento degli accenditori.

C) *Accenditori avvalentisi dell'energia fornita da una onda d'urto o da altri principi*:

1) Principio di funzionamento del sistema di accensione.

D) *Accenditori elettrici senza capsula*:

1) Disegno quotato dell'accenditore.

2) Caratteristiche chimico-fisiche della perla di accensione.

3) Lega del ponte di reazione.

4) Natura dei reofori.

5) Resistenza elettrica del ponte e dei reofori-resistenza elettrica totale.

6) Resistenza a trazione dei reofori.

7) Impulso di accensione (mWs/ohm).

8) Impulso di non accensione (mWs/ohm).

9) Impulso di accensione di n. 5 accenditori collegati in serie (mWs/ohm).

10) Intensità della corrente di accensione in 10 ms.

11) Intensità della corrente di non accensione in 5'.

12) Omogeneità di accensione da accertarsi, con impulso di accensione di cui al punto 7 caratteristico della sottoclasse di appartenenza dell'accenditore, su 5 accenditori collegati in serie.

13) Tempo di reazione, con impulso di accensione, di cui al punto 7, caratteristico della sottoclasse di appartenenza dell'accenditore.

14) Resistenza elettrica del rivestimento isolante dei reofori.

E) *Esploditori*:

1) Disegno costruttivo e principio di funzionamento.

2) Disegno e caratteristiche del circuito elettrico.

3) Durata di erogazione della corrente.

4) Caratteristiche dei materiali impiegati.

5) Isolamento tra apparecchiatura e carcassa.

6) Diagramma di scarica Volt-tempo.

F) *Ohmetri e verificatori dell'isolamento di terra*:

1) Disegno costruttivo e principio di funzionamento.

2) Caratteristiche del circuito elettrico.

3) Massima corrente lanciata nel circuito.

4) Dispositivi di sicurezza contro pericoli di sovralimentazione.

5) Isolamento tra apparecchiatura elettrica e carcassa.

L'appartenenza dei « mezzi di accensione », di cui all'art. 1, 3ª sezione, classe *E*), alla sottoclasse *b*) è motivata dai seguenti requisiti:

1) Essere costruiti in esecuzione antideflagrante secondo la vigente normativa C.E.I.

2) Avere durata di erogazione della corrente non superiore a quanto previsto dalla normativa di polizia mineraria vigente (decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128).

Art. 7.

Il Ministero, dopo aver esaminato la richiesta di iscrizione nell'elenco sulla base della documentazione allegata, può chiedere alla ditta produttrice l'integrazione della documentazione nelle parti in cui essa sia ritenuta carente.

Art. 8.

Il Ministero, nel predisporre le prove di accertamento delle caratteristiche indicate dalla ditta, nonché di rispondenza del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto per il riconoscimento dell'appartenenza del prodotto alle sezioni, classi e sottoclassi previste dal decreto medesimo, indica la somma che deve essere preventivamente depositata per il costo della prova e le relative modalità di versamento.

La ditta deve stipulare una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni in caso di incidente conseguente o comunque connesso alla prova, presentando la relativa documentazione.

Art. 9.

Le prove sono eseguite sotto la direzione del direttore del laboratorio di prova; alle prove assiste un tecnico della ditta produttrice, se è fatta richiesta da quest'ultima o dal direttore del laboratorio di prova.

L'esecuzione delle prove è vigilata da funzionari tecnici dei laboratori dei servizi ispettivo per la sicurezza mineraria e chimico della Direzione generale delle miniere; questi, accertato l'esito delle prove, ne certificano i risultati.

Nel corso delle prove la ditta produttrice è obbligata ad integrare la somma preventivamente depositata ove necessario per la ripetizione di prove.

Il verbale di avvenuto esperimento delle prove, sottoscritto da tutti i tecnici che vi hanno assistito, è allegato alla domanda di iscrizione.

In caso di esito negativo delle prove di controllo di idoneità il Ministero lo comunica alla ditta interessata, specificandone i motivi.

Art. 10.

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 ha luogo con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato alla ditta produttrice.

I prodotti iscritti nell'elenco devono essere identificati mediante indicazione della sezione, della classe, della sottoclasse e del numero di iscrizione.

Tale identificazione deve essere riportata sugli imballaggi originali dei prodotti stessi.

Ogni detonatore di cui alle classi *B*), *C*), *D*) dell'articolo 5 deve riportare:

a) il numero del ritardo inciso sul fondello del bossoletto;

b) il numero del ritardo e la quantificazione dell'intervallo di ritardo in termini di tempo (Δt), su una targhetta fissata ai reofori o all'elemento che conduce energia per provocare l'esplosione del detonatore.

Inoltre i detonatori elettrici devono riportare sulla medesima targhetta il simbolo B.I., M.I., A.I., a seconda che trattasi di detonatori a bassa intensità, a media intensità o ad alta intensità.

Ogni esploditore, di cui alla classe E) dell'art. 6, deve essere munito di una targhetta su cui siano riportati i seguenti dati:

a) tensione massima di erogazione;

b) resistenza massima del circuito di tiro;

c) tipo e numero massimo di detonatori collegati in serie per i quali l'esploditore può essere impiegato;

d) capacità dei condensatori.

Per gli esploditori di sicurezza deve essere riportata sulla targhetta la lettera « S ».

Art. 11.

Il Ministero ha facoltà di procedere a nuove prove ai fini del controllo dei requisiti di idoneità dei prodotti iscritti nell'elenco.

Ai fini del predetto controllo gli importatori devono dare preventiva comunicazione al Ministero di ogni partita da importare.

La spesa per l'espletamento dei relativi accertamenti è imputata al cap. 4549 del bilancio di previsione di spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato avente per oggetto: « Spese per la custodia, la manutenzione e la sicurezza delle miniere ».

Art. 12.

Il Ministro, qualora ritenga che un prodotto già iscritto non abbia più i necessari requisiti di sicurezza, in attesa dell'espletamento delle prove di cui agli articoli precedenti, sospende, con provvedimento motivato, l'uso del prodotto nell'ambito dell'industria estrattiva.

Art. 13.

Nei casi di infrazione alle norme del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e alla legge 18 aprile 1975, n. 110, il Ministro può, con decreto motivato, disporre la cancellazione del prodotto dall'elenco, previa revoca del riconoscimento di idoneità; prima dell'emanazione del decreto sono contestati alla ditta produttrice i motivi che comportano la revoca, con l'invito alla stessa di produrre le proprie deduzioni entro un termine prefissato.

Sono cancellati dall'elenco i prodotti non più posti in commercio dalla ditta per dichiarazione della stessa, nonché quelli per i quali non sia stato comunicato il cambiamento della ditta o degli stabilimenti di produzione.

Art. 14.

I decreti di sospensione dell'uso nell'industria estrattiva del prodotto e quelli di cancellazione dall'elenco sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicati alla ditta produttrice.

Art. 15.

L'individuazione delle prove di controllo e la descrizione delle relative modalità di esecuzione sono stabilite, entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.

Ulteriori requisiti per il riconoscimento dei prodotti e per la loro inclusione nelle sezioni, classi e sottoclassi dell'elenco saranno precisati nel decreto di cui all'articolo precedente, in quanto legati alle metodologie delle relative prove di controllo.

Art. 17.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto di cui all'art. 15 le ditte produttrici di esplosivi, di accessori detonanti e di mezzi di accensione, devono produrre istanza per l'iscrizione nell'elenco dei loro prodotti, ai sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Tutti i prodotti per i quali è stata fatta istanza entro i termini suddetti formeranno oggetto, se riconosciuti rispondenti ai requisiti richiesti, del primo elenco che, approvato con decreto del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 18.

L'impiego dei prodotti per i quali era stata accordata l'idoneità, in via provvisoria ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dovrà essere regolarizzato con la procedura prevista dal presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore allo scadere di un anno dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(4055)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Elettrocoop », in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 31 ottobre 1978 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Elettrocoop », con sede in Spoleto (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Elettrocoop » a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio dottor Filomena Vinci in data 6 novembre 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Corrado Maggesi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4118)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1976, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale per gli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati ai sensi degli articoli 180 e 182 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate nelle preparazioni, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A*) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa relativa tabella (allegato *B*);

c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

d) dal costo del recipiente; quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente somministrata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 10 per ogni sostanza ed alle L. 5 per le frazioni di 5 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze con comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per la preparazione dei medicinali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella III del primo supplemento della F.U. VIII approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1978, oppure manifestamente tossiche, anche se non inserite nella F.U., compete al farmacista un diritto addizionale di L. 500.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 700.

Per le preparazioni contenenti sostanze corrosive o fortemente coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 700.

Se la preparazione contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 700.

Art. 8.

Per le somministrazioni di medicinali ai privati effettuate nelle farmacie rurali od uniche durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dal sindaco, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 1.500.

Per le somministrazioni effettuate nelle farmacie rurali ed uniche durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 700.

Quando le farmacie prestano servizio oltre l'orario normale, secondo i turni stabiliti dall'autorità sanitaria competente o in maniera fissa, al farmacista di turno spetta un diritto addizionale di L. 1.000 per qualsiasi quantità o qualità di somministrazione limitatamente al periodo dalle ore 23 alle ore 7.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio « a battenti chiusi » e « a chiamata ».

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere superati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello indicato nella tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficienza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ed il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni preparate integralmente in farmacia e dal farmacista.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE

MEDICINALE	Grammi	Lire	*Variazioni*
A			
Acetalinide	1	8	
Acetiltannino	1	45	
Acido acetico glaciale	1	8	
Acido acetilsalicilico	1	10	
Acido ascorbico	1	30	
Acido benzoico	1	5	
Acido borico	10	20	
Acido citrico	10	40	
Acido cloridrico (diluito)	1	8	
Acido diallibarbiturico (allobarbitale)	1	40	
Acido etil isoamil barbiturico (amobarbitale)	1	55	
Acido feniletilbarbiturico (fenobarbitale)	1	50	
Acido fosforico	10	30	
Acido glutammico	1	15	
Acido lattico	1	10	
Acido picrico	1	80	
Acido pirogallico (pirogallolo)	1	70	
Acido salicilico	1	8	
Acido tannico all'etere (tannino)	1	20	
Acido tartarico	10	50	
Acido tricloro acetico	1	30	
Acido undecilenico	1	25	
Acqua depurata	100	40	
Acqua distillata sterile	10	5	
Acqua ossigenata 100 vol. (v. perossido d'idrogeno)	100	200	
Acqua ossigenata 10 vol. (v. perossido d'idrogeno)	100	80	
Agar agar	1	35	
Alcool etilico a 95°	100	1200	
Allume di rocca	100	90	
Alluminio solfato	10	4	
Aloe polvere	1	10	
Aloe estratto secco	1	25	
Altea (radice) polvere	10	80	
Altea estratto fluido	1	20	
Amamelide estrato fluido	10	200	
Amido di mais	100	120	
Amido di riso	100	300	
Aminofenazone	1	25	
Aminofilline	1	30	
Ammoniaca	10	35	
Ammonio carbonato	10	15	
Ammonio cloruro	10	25	
Ammonio solfoittiolato	10	70	
Anice	1	10	
Anice stellato (badiana)	1	25	
Antimonio e potassio tartrato	1	15	
Arancio amaro essenza	1	50	
Argento nitrato	1	400	
Argento proteinato	1	150	
Argilla sterilizzata (bolus alba-caolino)	1	4	
Atropina solfato	1	800	
B			
Balsamo del Tolù estratto fluido	1	20	
Barbitale sodico	1	40	
Barbitale	1	40	
Belladonna estratto fluido	1	30	
Belladonna estratto secco	1	40	
Belladonna polvere titolata	1	15	
Belladonna tintura	10	100	
Benzalconio cloruro	1	20	
Benzoino tintura	10	150	
Bergamotto essenza	1	100	
Bismuto canfocarbonato neutro	1	100	
Bismuto carbonato basico	1	50	
Bismuto nitrato basico (magistero)	1	55	
Bismuto salicilato basico	1	50	
Bismuto gallato basico (sottogallato)	1	50	
Blu di metilene	1	60	
Boldo polvere	10	60	
Boldo estratto fluido	10	250	
Borace	100	150	
Bromoformio	1	30	
Burro di cacao	10	200	
C			
Caffeina	1	20	
Caffeina e sodio benzoato	1	15	
Calcio bromuro	1	10	
Calcio carbonato (precipitato)	100	100	
Calcio cloruro (cristalli)	10	60	
Calcio fosfato bibasico	10	30	
Calcio glicerofosfato	1	20	
Calcio idrossido	100	130	

MEDICINALE	Grammi	Lire	*Variazioni*
Calcio lattato	1	8	
Calcio lattofosfato	1	5	
Camomilla comune	100	700	
Canfora naturale	1	50	
Canfora sintetica	1	8	
Canfora monobromuro	1	80	
Carbone attivo	1	8	
Carbone tetracloruro	100	120	
Carbone vegetale	1	4	
Cascara	1	7	
Cascara estratto secco	1	50	
Cedro essenza	1	60	
China rossa corteccia	10	100	
China estratto fluido	10	500	
Chinidina solfato	1	600	
Chinina	1	650	
Chinina cloridrato	1	500	
Chinina solfato	1	500	
Cincofene	1	20	
Cloralio idrato	1	10	
Cloramina	1	8	
Clorciclizina cloridrato	1	150	
Clorobutanolo	1	16	
Cloroformio	10	25	
Cocaina cloridrato	1	5500	
Codeina	1	2500	
Codeina fosfato	1	1600	
Colina cloruro	1	15	
Collodio	10	60	
Creosoto	1	15	
Cresolo	100	150	
D			
Difenidramina cloridrato	1	45	
Digitale (foglie)	1	5	
Digitossina	1	9000	
Digossina	1	12000	
Diidossichinolina	1	40	
E			
Efedrina base	1	150	
Efedrina cloridrato	1	180	
Emetina cloridrato	1	3000	
Ergometrina maleato	1	40000	
Ergotamina tartrato	1	17000	
Esametilentetramina	10	80	
Esametilentetramina anidro metilen citrato	1	20	
Etere etilico (anestetico)	10	40	
Etile oleato	1	24	
Etil morfina cloridrato	1	2000	
Eucaliptolo	1	30	
Eucalipto essenza	1	30	
F			
Fenacetina	1	15	
Fenazone	1	20	
Fenilbutazone	1	30	

MEDICINALE	Grammi	Lire	*Variazioni*
Fenile salicilato	1	20	
Fenitoina sodica	1	20	
Fenobarbitale (ac. feniletilbarbiturico)	1	50	
Fenobarbitale sodico	1	50	
Fenolftaleina	1	20	
Fenolo	1	7	
Fenolo liquido	10	35	
Fenotiazina cloridrato	1	15	
Ferro citrato ammoniacale	1	10	
Ferro ridotto	1	5	
Ferrico cloruro cristalli	10	30	
Ferroso gluconato	1	16	
Finocchio essenza	1	70	
Fisostigmina salicilato	1	5000	
Formaldeide soluzione acquosa al 40 %	100	150	
Frangula estratto secco	1	30	
Ftalil-sulfatiazolo	1	30	
G			
Garofano essenza	1	50	
Gelatina	1	15	
Genziana estratto fluido	1	25	
Genziana estratto molle (acquoso)	1	40	
Genziana tintura	10	120	
Ginepro essenza	1	180	
Giusquiamo estratto fluido	1	20	
Giusquiamo estratto secco	1	40	
Giusquiamo polvere titolata	10	70	
Glicerina	10	50	
Glicole propilenico	10	45	
Glucosio	1	4	
Gomma adragante	10	250	
Gomma arabica	10	80	
Guaiacolo	1	20	
I			
Idraste estratto fluido	10	600	
Idrastinina cloruro	1	1800	
Idrocortisone acetato	1	1800	
Iodio	10	300	
Iodio soluzione alcoolica	10	120	
Iodo-cloro ossichinolina	1	40	
Iodoformio	1	60	
Ipecacuana (radice)	1	40	
Ipecacuana polvere titolata	1	50	
Ipecacuana estratto fluido	1	100	
Istamina b cloridrato	1	1300	
Isoniazide (idrazide dell'acido isonicotinico)	1	25	
L			
Lanolina anidra	10	90	
Lattosio	10	30	
Lidocaina	1	40	
Lidocaina cloridrato	1	40	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Limone essenza	1	60	
Lino semi	100	170	
Lino farina	100	190	
Liquirizia (polvere)	100	600	
Liquirizia estratto molle	1	30	
Litio ioduro	1	60	
Lobelia tintura	10	200	
M			
Magnesio carbonato	10	35	
Magnesio ossido	10	35	
Magnesio solfato	100	60	
Mandarino essenza	1	40	
Magnesio stearato	100	400	
Manna	10	100	
Mannite	10	130	
Mefenesina	1	11	
Menta (foglie)	10	100	
Menta essenza	1	90	
Mentolo sintetico	1	60	
Mentolo naturale	1	70	
Meprobamato	1	30	
Mercuricocloruro (sublimato corrosivo)	1	40	
Mercurico ioduro	1	70	
Mercurio	1	35	
Mercurio ossidogiallo	1	50	
Mercuroso cloruro	1	40	
Metacolina cloruro	1	60	
Metile-p-idrossi-benzoato	1	16	
Metile salicilato	10	90	
Metionina	1	20	
Morfina cloridrato	1	2000	
N			
Nafazolina nitrato	1	100	
Neostigmina bromuro	1	1500	
Nicotinammide	1	30	
Niketammide	1	40	
Noce vomica (polvere)	10	40	
Noce vomica estratto fluido	1	35	
Noradrenalina tartrato acido	1	800	
O			
Olio di arachide	100	300	
Olio di mandorle dolci	100	2900	
Olio di olive	100	500	
Olio di ricino	100	400	
Olio di sesamo	100	300	
Omatropina bromidrato	1	500	
Oppio polvere titolata	1	230	
Ossigeno litri	100	500	
Ouabaina (strofantina G)	1	3600	
P			
Pancreatina	1	30	
Papaina	1	35	
Papaverina cloridrato	1	150	
Paraffina solida	10	15	
Paraffina liquida	100	350	
Paraldeide	10	20	
Pentametilentetrazolo	1	50	
Pentolinio tartrato	1	220	
Pepsina (1:100)	1	30	
Perossido d'idrogeno 100 vol. (v. acqua ossigenata)	100	200	
Perossido d'idrogeno 10 vol. (sol. diluita) (v. acqua ossigenata)	100	80	
Picrotossina	1	2000	
Pilocarpina cloridrato	1	2000	
Pino essenza	1	30	
Pino gemme	10	8	
Piombo acetato	10	50	
Piperazina adipato	1	10	
Poligala (virginiana radice)	10	500	
Poligala estratto fluido	10	400	
Polivinilpirrolidone	1	30	
Potassio bromuro	1	10	
Potassio clorato	10	40	
Potassio cloruro	10	35	
Potassio ioduro	1	25	
Potassio permanganato	10	50	
Potassio sulfoguaiacolato	1	20	
Potassio tartrato acido	10	30	
Procaina cloridrato	1	30	
Procainammide cloridrato	1	80	
Propile-p-idrossibenzoato	1	30	
Propil tiouracile	1	60	
R			
Rabarbaro polvere	1	25	
Rabarbaro estratto fluido	1	30	
Ratania	10	40	
Resorcina	1	50	
S			
Saccarina	1	100	
Saccarosio	100	120	
Santonina	1	500	
Scopolamina bromidrato	1	3000	
Sena foglie	10	35	
Sena frutti	10	40	
Sodio p-amminosalicilato	1	20	
Sodio benzoato	1	4	
Sodio bicarbonato	10	10	
Sodio bromuro	10	60	
Sodio cacodilato	1	30	
Sodio carbonato decaidrato	10	7	
Sodio carbonato monoidrato	10	8	
Sodio citrato	10	45	
Sodio cloruro F.U.	10	20	
Sodio dietilbarbiturato (barbitale sodico)	1	40	
Sodio etilmercuriotiosalicilato	1	240	
Sodio feniltilbarbiturato (fenobarbitale sodico)	1	50	
Sodio fosfato (bibasico)	10	25	

MEDICINALE	Grammi	Lire	Variazioni
Sodio glicerofosfato	1	15	
Sodio glutammato	1	8	
Sodio ioduro	1	30	
Sodio laurilsolfato	1	10	
Sodio metilarsinato	1	20	
Sodio pentobarbitale (pentobarbitale sodico)	1	60	
Sodio salicilato	1	10	
Sodio solfato anidro	10	15	
Sodio solfato decaidrato	100	90	
Sodio stearato	10	40	
Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette)	10	35	
Sodio tiopentale (tiopentale sodico)	1	60	
Sodio tiosolfato	1	4	
Solfadiazina	1	35	
Solfaguanidina	1	15	
Solfamerazina	1	40	
Solfametazina	1	38	
Solfanilammide	1	15	
Solfatiazolo	1	20	
Solfo precipitato (magistero)	100	300	
Solfo sublimato (fiori)	100	200	
Sorbitolo puro	100	400	
Sorbitolo soluzione al 70%	100	200	
Sparteina solfato	1	200	
Spermaceti	1	7	
Stearina	1	3	
Stramonio foglie	10	25	
Stramonio polvere titolata	10	30	
Stricnina nitrato	1	400	
Strofantina K	1	2000	
T			
Talco	100	120	
Teobromina	1	35	
Teofillina	1	40	
Terpina idrata	1	6	
Tetracloroetilene	10	20	
Timo polvere	10	30	
Timolo	1	40	
Tolazolina cloridrata	1	30	
Trifluoroetilene	10	15	
V			
Valeriana polvere	10	70	
Valeriana tintura	10	150	
Vaselina bianca	10	30	
Z			
Zinco ossido	10	35	
Zinco solfato	1	6	
Zucchero (v. saccarosio)	100	120	

Visto, *il Ministro della sanità*
ANSELMI

ALLEGATO *B*

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

1) Preparazioni liquide (fino a due componenti):	
per qualunque quantità	L. 960
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 120
per filtrazione o riscaldamento	» 400
per sterilizzazione	» 400
2) Emulsioni e sospensioni:	
preparazioni (fino a tre componenti) fino a gr 250	» 1.840
per ogni 100 gr oltre i gr 250	» 120
per ogni componente in più sul prezzo finale	» 120
3) Cerotti - Empiastri - Unguenti:	
preparazioni (fino a due componenti) fino a gr 50	» 1.680
per ogni gr 50 in più oltre i gr 50	» 120
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 120
per preparazioni a caldo ed oftalmiche sul prezzo finale	» 400
4) Polveri composte (fino a due componenti):	
per qualunque quantità	» 1.050
per ogni componente in più sul prezzo finale	» 120
5) Cachets - Cartine - Capsule:	
preparazioni (fino a due componenti) per dieci unità	» 1.600
oltre le prime dieci per ogni unità	» 50
per ogni unità in meno	» 80
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 120
Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto.	
6) Pillole e granuli:	
preparazioni (fino a due componenti attivi) per venti unità	» 2.400
oltre le prime venti per ogni unità in più	» 30
per ogni unità in meno	» 65
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 120
7) Boli:	
preparazioni (fino a due componenti attivi) per cinque unità	» 1.900
oltre le prime cinque unità ogni unità in più	» 80
per ogni unità in meno	» 160
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 120
8) Cilindri uretrali, supposte, candelette:	
preparazioni (fino a due componenti) per sei unità	» 2.400
per ogni unità in più	» 120
per ogni unità in meno	» 240
per ciascun componente in più sul prezzo finale	» 120
9) Fiale:	
fino a 3 ml	» 75
fino a 5 ml	» 120
fino a 10 ml	» 150
fino a 50 ml	» 600
fino a 100 ml	» 850
fino a 500 ml	» 1.700
Si aggiungono gli onorari previsti al punto 1) dell'allegato B.	
10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari)	» 500

Visto, *il Ministro della sanità*
ANSELMI

(4119)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1979, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979, il costo della provvista è pari al 12,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,65 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,65 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,65 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,10% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4233)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1979, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n 517 recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuta dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1979, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,10% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1979, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,10% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: Corà

(4232)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1979, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'articolo 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1978 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: Corà

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1979, del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4228)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1979, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4227)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1979, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,10% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1979, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito il tasso predetto per il bimestre marzo-aprile 1979;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,45% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre maggio-giugno 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,10% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1979, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,45% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,45% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,45% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre maggio-giugno 1979;

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 15,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1979, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,35 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4222)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Norme di attuazione delle intese raggiunte con gli Stati membri della Comunità europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, di cui al primo comma del citato articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1979, n. 98;

Ritenuto di dover procedere, a termini del quinto comma dello stesso articolo, alla emanazione di norme per dare attuazione alle intese di cui al predetto comunicato, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e delle altre norme in essa richiamate:

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede

Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandati, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto.

La sala della votazione deve essere a disposizione dei rispettivi uffici elettorali di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione e di scrutinio dei voti e durante le operazioni preliminari.

I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti necessari secondo le norme e gli usi del luogo per ottenere la disponibilità dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 10 maggio 1979, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica al servizio elettorale del Ministero dell'interno e deve provvedere ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. Nella sede che è stato necessario variare, nei giorni delle votazioni, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, con la indicazione della nuova sede destinata alla votazione.

Entro il 20 maggio 1979 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si devono adoperare — a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, della predetta legge — per reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale.

Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al primo comma, i quali curano che le concessioni dei locali per la propaganda seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici sopra specificati.

L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dello stesso art. 31, primo comma, n. 1, ovvero da un loro mandatario.

Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redati in lingua italiana.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti politici o gruppi politici di cui al primo comma spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio televisive

Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richieste del governo centrale o locale.

Le richieste di cui al primo comma devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1, della legge predetta ovvero dal loro mandatario e

devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette ad emittenti locali ovvero all'ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

Le autorità diplomatiche o consolari di cui al secondo comma curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al primo comma devono essere eseguite in lingua italiana.

Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali

Nelle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.

I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, per tramite dell'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, di ogni infrazione da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

I consoli concordano che le competenti autorità di polizia locale le modalità necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio e per impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Per agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, provvedono:

a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 sopra citato;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed ai presidenti di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, riferendo al tempo stesso sui rimedi adottati da parte loro.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione

Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, allo scrutinio dei voti, ed al trasferimento degli atti della votazione e dello scrutinio, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e di quelle in essa richiamate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 9 Interno, foglio n. 61

(4217)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1979, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1979 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato nella misura del 14,30 % e che detto tasso è composto:

a) 12,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 12,45 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 12,65 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione è dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,65 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 14,65 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1979, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 28 febbraio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,35 % il costo medio della raccolta per il bimestre marzo-aprile 1979 e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,10 % per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30 % per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 13,30 % per il bimestre maggio-giugno 1979.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1979, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979 con cui è stato fissato nella misura del 13,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979 con il quale si è stabilito che per il bimestre marzo-aprile 1979 il costo della provvista è pari al 13,35% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,10% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30% per il bimestre maggio-giugno 1979;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 15,05% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(4229)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 725/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, che fissa l'importo massimo del sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1303/78 relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia.

Regolamento (CEE) n. 726/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, che fissa l'importo massimo del sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Regolamento (CEE) n. 727/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore dell'energia solare del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Regolamento (CEE) n. 728/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi, del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Regolamento (CEE) n. 729/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, recante applicazione nel settore dell'energia geotermica del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Regolamento (CEE) n. 730/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 731/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 732/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 733/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 734/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 735/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 736/79 della commissione, del 10 aprile 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 737/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 738/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 739/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 740/79 della commissione, del 10 aprile 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 741/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originaria dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 742/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, recante deroga al regolamento (CEE) n. 216/69 per quanto concerne la vendita di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento irlandese prevista dal regolamento (CEE) n. 1027/78.

Regolamento (CEE) n. 743/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 93 *del* 12 *aprile* 1979.

(87/C)

Regolamento (CEE) n. 744/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 94 *del* 16 *aprile* 1979.

(88/C)

Regolamento (CEE) n. 745/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica taluni importi compensativi monetari nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 746/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica taluni importi compensativi monetari nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 747/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 748/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica taluni importi compensativi monetari nel settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 95 *del* 16 *aprile* 1979.

(89/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 40/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 e 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione. quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi, nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

ALLEGATO 1-NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Clarvisan - Tubi Lux Farma		
Gtt coll pv + fl solv	23912	1.850
Iruxol - Knoll		
pom 10 g	23905	3.100
pom 30 g	23905	8.080
Italprid - Italfarmaco		
20 cpr	23913	4.020
10 f	23913/A	3.630
Kappati - Causyth		
20 cps	23914	3.110
10 supp	23914/A	2.800
Medicil - Medici		
scir 180 ml	23893	2.010
Ad 6 supp	23893/A	1.650
Ad 12 supp	23893/A	2.740
Bb 6 supp	23893/A1	1.310
Bb 12 supp	23893/A1	2.070
Perventil - Malesci		
Elix 200 ml	23880/A	1.840

ALLEGATO *A*-MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
Bilaxina - Giuliani		
18 conf	11899	1.420
36 conf	11899	2.170
Brufen - Formenti		
crema 30 g	22593/B	1.650
crema 40 g	22593/B	1.980
Eptadone Nex - Tosi-Milano		
Os 5 fl 20 ml	6105/A	1.720
Psicronizer - Albert Farma		
16 cps 100 mg	23407/2	11.140

(4152)

Provvedimento n. 46/1978. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 e 15 settembre 1944);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi, nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

ALLEGATO *A*-NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Neo Cromaton bicomplesso - Menarini		
Bb 10 f liof + 10 f	23864/A2	3.260

ALLEGATO *A*-MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
Antispasmina colica - Recordati		
Fte 30 pill	2918/1	1.190
Energoxil - Italfarmaco		
Pv 10 bust 5 g	4276	810
Pv 20 bust 5 g	4276	1.230

	Numero di registrazione	Prezzo
Praxilene - Formenti		
30 conf	22584	4.090
40 conf	22584	5.160
50 conf	22584	6.210
Presinol - Bayropharm		
50 cpr 500 mg	20837/1	9.280
Proctolyn - Recordati		
pom 40 g	21925	1.580
Ribex - Formenti		
scir 200 ml	20875/B	1.600

(4153)

Avviso di rettifica

Nell'avviso di rettifica (riguardante il provvedimento C.I.P. n. 48/1977 del 7 dicembre 1977, concernente la revisione dei prezzi delle specialità medicinali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1978, alla pag. 2011, deve essere apportata la seguente rettifica: «pag. 161 - Invece di: *Neocromaciclin* 10 cps 250 mg, leggasi: *Neo Cromaciclin* 10 cps 250 mg».

(4154)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grosseto

Con decreto 6 marzo 1979, n. 86, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex fosso Salica in comune di Grosseto segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 71, particelle 23, 39, 40, 41 per Ha 0.94.60; al foglio n. 72, particelle 77, 242, 243, 244, 245, 246, 24, 237, 238, 239 e 13 per Ha 1.01.84 e complessivamente di Ha 1.96.44 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4066)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Porto Ceresio

Con decreto 17 febbraio 1979, n. 3604, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno e del fabbricato su di esso insistente sul lago di Lugano in comune di Porto Ceresio (Varese) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, particella 1378, del nuovo catasto terreni (mq 215) e mappale 1378 sub. 1-2 del nuovo catasto edilizio urbano (mq 81,65) della superficie complessiva di mq 296,65 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato il 29 marzo 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di parassitologia medica e di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina sono vacanti le seguenti cattedre:

1) parassitologia medica;

2) semeiotica chirurgica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4256)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale (Lire)
Rendita 5% (1935)	310629	Baldi Grazia, nata a Taranto il 20 luglio 1953, minore sotto la patria potestà della madre Caputo Giuseppina ved. Baldi, nata a Taranto il 2 agosto 1927, ivi domiciliata. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Caputo Giuseppina ved. Baldi, nata a Taranto il 2 agosto 1927, ivi domiciliata	35.000
Rendita 5% (1935)	310631	Baldi Francesca, nata a Taranto il 20 giugno 1959, minore sotto la patria potestà della madre Caputo Giuseppina ved. Baldi, nata a Taranto il 2 agosto 1927, ivi domiciliata. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Caputo Giuseppina ved. Baldi, nata a Taranto il 2 agosto 1927, ivi domiciliata	35.000

(3905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 4 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,95	846,95	846,90	846,95	847 —	847,20	847,05	846,95	846,95	846,95
Dollaro canadese	736,90	736,90	738,75	736,90	737,90	739,30	737,70	736,90	736,90	737,90
Marco germanico	446,08	446,08	445,70	446,08	446,06	445 —	446,06	446,08	446,08	446,10
Fiorino olandese	410,95	410,95	411 —	410,95	410,90	410,85	410,96	410,95	410,95	410,95
Franco belga	27,94	27,94	27,90	27,94	27,94	27,98	27,94	27,94	27,94	27,95
Franco francese	193,54	193,54	193,50	193,54	193,52	193,80	193,52	193,54	193,54	193,55
Lira sterlina	1759,80	1759,80	1758,50	1759,80	1757,95	1757,45	1760,15	1759,80	1759,80	1759,80
Lira irlandese	—	—	1695 —	—	1694 —	—	1696,80	—	—	—
Corona danese	158,97	158,97	158,90	158,97	158,90	159 —	158,96	158,97	158,97	158,95
Corona norvegese	163,88	163,88	163,98	163,88	163,68	163,90	163,84	163,88	163,88	163,88
Corona svedese	192,53	192,53	192,50	192,53	192,55	192,50	192,61	192,53	192,53	192,55
Franco svizzero	491,97	491,97	492,20	491,97	492,30	491,86	492,10	491,97	491,97	491,97
Scellino austriaco	60,645	60,645	60,70	60,645	60,68	60 —	60,65	60,645	60,645	60,65
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,35	17,40	17,28	17,25	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,828	12,828	12,8350	12,828	12,82	12,15	12,834	12,828	12,828	12,82
Yen giapponese	3,839	3,839	3,85	3,839	3,837	3,55	3,84	3,839	3,839	3,85

Media dei titoli del 4 maggio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,200
» 5,50% » » 1968-83	87,025
» 5,50% » » 1969-84	82,350
» 6% » » 1970-85	81,625
» 6% » » 1971-86	78,200
» 6% » » 1972-87	77,100
» 9% » » 1975-90	84,500
» 9% » » 1976-91	84,350
» 10% » » 1977-92	88,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,800
» » » » 1- 6-1978/80	100,850
» » » » 1- 8-1978/80	100,850
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,250
» » Nov 5,50% 1- 1-1980	96,325
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,450
» » » 10% 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	84,650
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,275
» » » 12% 1- 4-1982	98,900
» » » 12% 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847 —
Dollaro canadese	737,80
Marco germanico	446,07
Fiorino olandese	410,955
Franco belga	27,94
Franco francese	193,53
Lira sterlina	1759,975
Lira irlandese	1696,025
Corona danese	158,965
Corona norvegese	163,86
Corona svedese	192,57
Franco svizzero	492,035
Scellino austriaco	60,647
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,831
Yen giapponese	3,839

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, che si è pronunciato nelle sedute del 9 maggio 1978 e del 18 novembre 1978;

Viste le deliberazioni n. 2/i allegata al verbale n. 35 del 23 maggio 1978 e n. 13 allegata al verbale n. 40 del 24 novembre 1978 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, dei quali:

a) quattro posti per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica;
b) quattro posti per il laboratorio di malattie batteriche e virali;
c) tre posti per il laboratorio di patologia non infettiva;
d) un posto per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia;
e) un posto per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia;
f) due posti per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia;
g) quattro posti per il laboratorio di farmacologia;
h) due posti per il laboratorio di chimica del farmaco;
i) due posti per il laboratorio di tossicologia;
l) tre posti per il laboratorio di radiazioni;
m) quattro posti per il laboratorio di igiene del lavoro;
n) un posto per il servizio documentazione;
o) un posto per il servizio documentazione.

I programmi sono indicati nel successivo art. 5, contrassegnati dalle lettere corrispondenti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Buona condotta,

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati di ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destinati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbiano riportato o meno condanne penali;
6) il titolo di studio di cui sono in possesso;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il gruppo di posti di cui all'art. 1 per il quale si intende concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, quanti sono i gruppi per i quali desidera concorrere.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non viene indicato il gruppo di posti per il quale si intende concorrere.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. *a*) - titoli di servizio: punti 0,60 per anno o frazione non inferiore a sei mesi fino ad un massimo di punti . . 3

cat. *b*) - titoli di studio superiori a quello richiesto fino a punti . 0,50

cat. *c*) - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti . . 1,50

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

In caso di valutazione di lavori prodotti in collaborazione, la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

a) *Per quattro posti messi a concorso per i laboratori di epidemiologia e biostatistica*:

prova scritta: argomenti di carattere generale relativi alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria;
prova pratica: preparazione e perforazione di schede di un centro di calcolo;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

b) *Per quattro posti messi a concorso per il laboratorio di malattie batteriche e virali*:

prova scritta: argomenti elementari di microbiologia;
prova pratica: uso delle tecniche preparative di un laboratorio microbiologico e trattamento degli animali da laboratorio;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

c) *Per tre posti messi a concorso per il laboratorio di patologia non infettiva*:

prova scritta: argomenti elementari di chimica clinica;
prova pratica: uso delle tecniche comunemente usate in un laboratorio di chimica clinica;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

d) *Per un posto messo a concorso per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia*:

prova scritta: argomenti elementari di chimica;
prova pratica: esecuzione di una comune operazione di laboratorio: pesata; centrifugazione; distillazione;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

e) *Per un posto messo a concorso per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia*:

prova scritta: argomenti elementari di fisica;
prova pratica: esecuzione di una comune operazione di laboratorio: pesata; centrifugazione; microscopia ottica; fotografia;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

f) *Per due posti messi a concorso per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia*:

prova scritta: argomenti elementari di biologia;
prova pratica: esecuzione di una comune operazione di laboratoio: microscopia ottica; preparazione di soluzioni; lavaggio; sterilizzazione. Trattamento di animali da laboratorio;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

g) *Per quattro posti messi a concorso per il laboratorio di farmacologia*:

prova scritta: argomenti di carattere generale inerenti alle più comuni tecniche di un laboratorio biologico;
prova pratica: esecuzione di una comune operazione di un laboratorio biologico;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

h) *Per due posti messi a concorso per il laboratorio di chimica del farmaco*:

prova scritta: argomenti elementari di chimica;
prova pratica: esecuzione di una comune operazione di un laboratorio chimico;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

i) *Per due posti messi a concorso per il laboratorio di tossicologia*:

prova scritta: argomenti elementari di chimica e microbiologia;
prova pratica: uso delle tecniche comunemente usate in un laboratorio chimico-microbiologico;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

l) *Per tre posti messi a concorso per il laboratorio di radiazioni*:

prova scritta: argomenti elementari di fisica;
prova pratica: uso di apparecchiature semplici di un laboratorio di fisica;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

m) *Per quattro posti messi a concorso per il laboratorio di igiene del lavoro*:

prova scritta: argomenti elementari relativi al problema dell'inquinamento;
prova pratica: uso delle tecniche comunemente usate in un laboratorio di analisi chimiche e trattamento degli animali da laboratorio;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

n) *Per un posto messo a concorso per il servizio documentazione*:

prova scritta: nozioni generali di tipografia;
prova pratica: stampa con macchina offset;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

o) *Per un posto messo a concorso per il servizio documentazione*:

prova scritta: nozioni generali di fotografia;
prova pratica: ripresa di microfilm e tecniche di micro e macrofotografia;
colloquio: argomenti delle prove scritta e pratica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1979 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art. 5.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, ne giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1979.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il cas di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppur tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicat nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafic non imputabili a colpa dell'Istituto medesimo.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decim nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a soste

nere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1979, di cui al precedente art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Il colloquio non si intende susperato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i voti riportati nelle prove scritta e pratica e nel colloquio.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità — entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito — per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 8.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per il proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi di posti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 8.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giu-

dizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 128, nella misura annua lorda di L. 940.800 (novecentoquarantamilaottocento) nonché le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1979
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 130

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il cognome di nascita, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto chiede di partecipare alle prove relative ai posti messi a concorso per (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . tel. . . . . .

Allega alla domanda i titoli di merito con un elenco, in duplice copia, degli stessi.

Data, ...

Firma (7)

. . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare per quale dei gruppi di posti si intende concorrere, specificando contemporaneamente la relativa lettera.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(5) Per coloro che hanno riportato condanne penali indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4035)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1978, registro n. 1, foglio n. 81, con il quale è stato approvato il bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1978, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1979, il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1979.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 123

Bando di concorso, per titoli, a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica.

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1979.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1980.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate della tesi e degli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi ventiquattro posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultanti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi e dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: MORLINO

(4157)

Rinvio delle prove scritta e pratica del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica — già fissata per il 7 giugno 1979 — avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Induno, 14, alle ore 8 del giorno 27 settembre 1979, e quella pratica — già fissata per i giorni 8, 9 e 11 giugno 1979 — presso i locali del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, siti in via Solferino n. 32, alle ore 8 dei giorni 28, 29 settembre e 1° ottobre 1979.

(4265)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977;

Accertato che al n. 18 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Bacchiassi Romano anziché Bacchiani Romano;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 18 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977, approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1979, leggasi Bacchiani Romano anziché Bacchiassi Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3720)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe;

Considerato che la prof.ssa Marisa Nocco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cogato Gianni, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero di Bassano del Grappa, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 4 gennaio 1979 in sostituzione della prof.ssa Marisa Nocco, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 336

(3716)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 73 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva al detto esame emesso nei confronti del dott. Bonollo Valerio, nato a Lugo di Vicenza il 12 gennaio 1943;

Esaminata la documentazione richiesta al sanitario predetto a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Bonollo Valerio ha conseguito il punteggio di 88/100 (ottantottocentesimi);

Decreta:

Il dott. Bonollo Valerio, nato a Lugo di Vicenza il 12 gennaio 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1978, con il punteggio di 88/100 (ottantottocentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3718)

Integrazione all'elenco nazionale dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1978, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali nonchè dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1978 con il quale il nominativo del dott. Maria Giuseppe nato a Nocera Inferiore il 24 gennaio 1927, primario neurologo presso l'ente ospedaliero di Caserta, provinciale, era stato cancellato dall'elenco dei primari di neurologia ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Considerato che il sanitario stesso ha motivato, in data successiva, il proprio legittimo impedimento ad accettare l'incarico di componente la commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurologia per l'anno 1976, e che, pertanto, sono venuti meno i presupposti per l'applicazione della sanzione della cancellazione predetta nei confronti del dott. Maria Giuseppe;

Decreta:

Il nominativo del dott. Maria Giuseppe, nato a Nocera Inferiore il 24 gennaio 1927, primario neurologo presso l'ente ospedaliero di Caserta, provinciale, viene inserito col numero d'ordine 65-*bis* nell'elenco nazionale dei primari di neurologia di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4127)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 3 febbraio 1979, n. 34, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi di comuni della classe quarta della Valle d'Aosta ed è stato fissato per le prove il seguente calendario:

21 maggio 1979, ore 8: prova scritta di lingua francese;
22 maggio 1979, ore 8: prova orale di lingua francese;
4 giugno 1979, ore 8: prima prova scritta;
5 giugno 1979, ore 8: seconda prova scritta.

Considerata la necessità di rinviare dette prove in quanto per i giorni 3 e 4 giugno 1979 sono fissate le consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Il calendario delle prove di cui in premessa è modificato come segue:

19 giugno 1979, ore 8: prova scritta di lingua francese;
20 giugno 1979, ore 8: prova orale di lingua francese;
4 luglio 1979, ore 8: prima prova scritta;
5 luglio 1979, ore 8: seconda prova scritta.

Roma, addì 30 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4282)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 574 dell'11 febbraio 1976, modificato con successivo decreto n. 2032 dell'11 maggio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Casteltermini e Palma di Montechiaro;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla medesima;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Arnone Gaetano . . . . punti 147,57 su 240
2. Castellano Giulio Giuseppe . . . » 145,97 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 19 aprile 1979

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2217 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Casteltermini e Palma di Montechiaro;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei candidati risultati idonei secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori del concorso medesimo e nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento, per un biennio, del comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Arnone Gaetano, nato a Casteltermini il 16 giugno 1927: Casteltermini;

2. Castellino Giulio Giuseppe, nato a Palma di Montechiaro il 2 settembre 1942: Palma di Montechiaro.

E' fatto obbligo ai predetti di assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora i suddetti non assumeranno servizio entro detto termine, senza giustificato motivo, saranno considerati rinunciatari ai sensi dell'art. 25 del sopracitato regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 19 aprile 1979

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(4072)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(1452/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(626/S)

OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(1408/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(1409/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 4.

Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 16 marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria assicura, nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del consiglio regionale, la disponibilità dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

Art. 2.

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, con spese a carico della Regione, di un contingente di personale del ruolo regionale entro i limiti e secondo i criteri che seguono:

a) gruppi fino a cinque consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a funzionario, un elemento con qualifica non superiore ad agente tecnico;

b) gruppi oltre i cinque consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a funzionario, un elemento con qualifica non superiore ad assistente ed un elemento con qualifica non superiore ad agente tecnico.

L'assegnazione del personale è disposta dall'ufficio di presidenza del consiglio, previa segnalazione nominativa dei singoli gruppi. Se trattasi di personale dipendente dalla giunta regionale il provvedimento di assegnazione è deliberato di intesa con la giunta stessa.

I gruppi consiliari, qualora non sia possibile reperire il personale di propria fiducia tra i dipendenti regionali, hanno la facoltà di avvalersi di personale di fiducia esterno all'amministrazione regionale nei limiti di due unità del contingente stabilito al primo comma del presente articolo. L'incarico è conferito dagli stessi gruppi consiliari con contratto a tempo determinato risolto di diritto alla fine della legislatura, salvo lo scioglimento anticipato del gruppo.

Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico corrispondente al parametro iniziale previsto per le qualifiche funzionali indicate nella legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il consiglio regionale rimborsa integralmente ai gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi ed oneri previdenziali.

Ai gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero personale alle proprie dipendenze, è corrisposto, a parziale rimborso delle spese sostenute e documentate, un contributo *una tantum* di lire:

2.000.000 per i gruppi composti da 1 consigliere;
2.500.000 per i gruppi fino a 3 consiglieri;
3.000.000 per i gruppi fino a 6 consiglieri;
4.000.000 per i gruppi fino a 10 consiglieri;
5.000.000 per i gruppi fino a 17 consiglieri.

Art. 3.

Per le spese di funzionamento, è assegnato a ciascun gruppo consiliare il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 2.

Art. 4.

A decorrere dal 1° agosto 1978, per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonchè per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività degli stessi gruppi e particolarmente all'esame delle questioni e alla elaborazione di progetti e proposte di leggi e provvedimenti di competenza del consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale, nella misura di L. 200.000 mensili maggiorata di L. 10.000 per ciascun componente il gruppo.

Art. 5.

Ciascun gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento ed individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

Art. 6.

Ogni gruppo rende pubblico il proprio bilancio in concomitanza all'approvazione del bilancio regionale, inviandone copia all'ufficio di presidenza.

Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente per l'anno 1979 in L. 51.600.000, si provvede con i fondi assegnati alla Regione dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alla determinazione degli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 13 marzo 1979

FERRARA

(3359)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791270)